

## IL DECRETO-LEGGE N. 139 DEL 2021: DECRETO CAPIENZE

Approvato dal [Consiglio dei Ministri il 7 ottobre](#) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre il **decreto-legge n. 139 del 2021** prevede disposizioni urgenti per **l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

Come ha osservato Stefano Lepri (PD): "Il fatto che siano già passati quasi 60 giorni dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, ci consente già oggi di trarre **un giudizio positivo** rispetto a quanto è stato **previsto nel decreto**, perché **gli effetti sono sotto gli occhi di tutti**".

Il provvedimento è stato esaminato in prima lettura al Senato che lo ha approvato con diverse modifiche e trasmesso alla Camera. Composto da 10 articoli, per un totale di 32 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 15 articoli per un totale di 50 commi. Questo decreto appare riconducibile, sulla base del preambolo, a distinte finalità; in primo luogo appare prevalente **la necessità e l'urgenza** di aggiornare il quadro delle **misure di contenimento da COVID-19**; tale finalità, che appare suscettibile di coinvolgere diversi ambiti, prefigura questo decreto-legge, [ha evidenziato il Comitato per la legislazione](#), come un "**provvedimento ab origine a contenuto multiplo**", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020) per indicare quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano **una sostanziale omogeneità di scopo.**"

Tra le novità previste dal decreto ricordiamo che, **in zona bianca**, per gli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, **la capienza consentita è ora del 100 per cento** di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso. L'accesso, come è ormai noto, è **consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**. Nelle **strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale** di un metro. Altre disposizioni riguardano gli **eventi sportivi**, le **discoteche** e le **manifestazioni carnevalesche**. In caso di **violazione delle regole** su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, **la sanzione della chiusura** si applica **dalla seconda violazione**. Il testo prevede, inoltre, una **riorganizzazione del Ministero della salute** volta a rafforzare la dotazione organica delle direzioni di livello generale.

Al fine di consentire lo svolgimento della consultazione referendaria, **viene potenziato l'organico dell'Ufficio centrale per il referendum** presso la Corte di Cassazione. Si estendono al 2022 **per l'esame di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il 2021** e si prevede che l'accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass. Per

fare fronte alle particolari e nuove esigenze relative all'emergenza in **Afghanistan** e all'accoglienza dei **profughi**, è incrementato di 3.000 posti il Sistema di accoglienza e integrazione. Una disposizione specifica prevede la **restituzione alla comunità slovena** dell'immobile sito in Trieste, noto come "**Narodni Dom**", attualmente di proprietà dell'università.

Di particolare rilievo sono da segnalare le modifiche introdotte al **decreto legislativo n. 196 del 2003, il cosiddetto [Codice della privacy](#)**. Una novella al codice, in particolare, potenzia la competenza del Garante al fine di reprimere il **[Revenge porn](#)**, una delle forme più odiose di violenza sulle donne e più, in generale, contro la pornografia non consensuale.

Si prevede la **sospensione** – eccezion fatta per la prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali – della **installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza** con sistemi di **riconoscimento facciale** operanti attraverso **l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti**, da parte di **autorità pubbliche o soggetti privati**. Questa **moratoria** è disposta "fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia", e comunque **non oltre il 31 dicembre 2023**, come auspicato in una **[proposta di legge a prima firma del deputato del PD, Filippo Sensi](#)**, impegnato da tempo su questo tema fondamentale per i diritti.

È evidente che le misure adottate da questo provvedimento per fronteggiare l'emergenza sanitaria provocata dal Covid devono essere lette tenendo conto delle nuove disposizioni contenute nel **[decreto-legge n. 172](#)**, che prevede tra l'altro il **"[Green pass rafforzato](#)"**.

In sintesi, come ha sottolineato **Luca Rizzo Nervo (PD)**, **[intervenuto in dichiarazione di voto sulla fiducia](#)** "è un provvedimento ricco di questioni importanti, che vive però il paradosso di essere un provvedimento solo di poche settimane fa, che oggi risulta già superato dai fatti e che invece chiede, nel prosieguo del lavoro del Governo sulla pandemia, di ribadire quella scelta di rigore, gradualità e flessibilità nel definire gli strumenti di ancoraggio alle evidenze scientifiche, che noi sosteniamo e che consideriamo una scelta giusta. Per queste ragioni, il PD darà ancora convintamente fiducia al lavoro del Governo."

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali" (approvato dal Senato) AC **[3374](#)** e ai relativi **[dossier](#)** dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali in sede Referente,

## **ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE**

Gli **articoli 1, 2 e 2-bis**, come modificati dal Senato, disciplinano, con disposizioni in vigore dall'11 ottobre 2021, lo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di **spettacoli aperti al**

**pubblico** in **sale teatrali**, **sale da concerto**, **sale cinematografiche**, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in **altri locali o spazi**, anche all'aperto<sup>1</sup>.

Fermo restando l'**obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass)**, si stabilisce, in linea generale, che:

- ✓ nelle **zone gialle** – fermi restando i **posti a sedere preassegnati**, la **distanza interpersonale** di almeno un metro e la **capienza consentita non superiore al 50%** della capienza massima autorizzata – **non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori**;
- ✓ nelle **zone bianche** non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la **capienza consentita è pari al 100%** della capienza massima autorizzata.

Si dispone, inoltre, che, in caso di **spettacoli aperti al pubblico** che si svolgono **in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive**, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli **spettacoli svolti all'aperto** quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede **senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati**, sono introdotte **disposizioni specifiche** finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare **gli organizzatori** producono **all'autorità competente** ad autorizzare l'evento **anche la documentazione concernente le misure adottate** per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in **apposite linee guida**<sup>2</sup>. Gli spettacoli aperti al pubblico restano **sospesi** quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate.

**Nulla varia per le zone arancioni e rosse.**

## **DISCOTECHE**

Si consente, invece, solo nelle **zone bianche**, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, nel rispetto dei limiti di capienza del **75% di quella massima autorizzata all'aperto** e del **50% al chiuso**. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di **Green pass**, con tracciamento dell'accesso alle strutture. **Nei locali al chiuso** deve essere garantita la presenza di **impianti di areazione** senza ricircolo dell'aria, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2, rimane l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsto dalla vigente normativa, **ad eccezione del momento del ballo**.

---

<sup>1</sup> A tali fini, si novella l'art. 5, co. 1 e 3, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) e si abroga l'art. 4, co. 3, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021).

<sup>2</sup> Adottate ai sensi dell'art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020). A sua volta, l'autorità competente ad autorizzare l'evento comunica tali misure: alla Commissione tecnica di cui all'art. 80 del R.D. 773/1931, e al Prefetto.

## EVENTI SPORTIVI

Per quanto riguarda la partecipazione degli spettatori agli **eventi sportivi**, le principali novità riguardano **l'incremento del limite di capienza** delle strutture destinate ad accogliere il pubblico:

- ✓ in **zona bianca** la capienza **non può essere superiore al 75%** di quella massima **autorizzata all'aperto** e al **60% al chiuso**; in **zona gialla** tali percentuali sono, rispettivamente, **pari al 50% e al 35%**;
- ✓ nella **zona bianca**, non c'è più **obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale** e di **previsione di posti a sedere preassegnati**;
- ✓ a determinate condizioni, **le percentuali della capienza possano essere modificate in via amministrativa**.

## SANZIONI

A decorrere **dall'11 ottobre 2021**, ferma restando l'applicazione delle **eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo**, dopo una **violazione delle disposizioni** relative alla **capienza consentita** e alla **verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19** in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire **dalla seconda violazione** commessa in giornata diversa, **la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni**.

## MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE

L'**articolo 1-bis**, aggiunto al Senato, **esclude le manifestazioni carnevalesche**, i **corsi mascherati**, le **rievocazioni storiche**, le **giostre** e le altre manifestazioni simili dall'applicazione della normativa in base alla quale i **biglietti di accesso** ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono **nominativi**. Si tratta di una modifica, a regime, della disciplina<sup>3</sup> volta a contrastare il fenomeno del c.d. **secondary ticketing**, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.

## MUSEI

L'**articolo 2** modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle **zone bianche** e nelle **zone gialle**, dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura**, nonché delle **mostre**. In particolare, ferme restando le altre previsioni, si stabilisce che **dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale** di almeno un metro tra i visitatori.<sup>4</sup>

**Nulla varia per le zone arancioni e rosse.**

---

<sup>3</sup> A tal fine, novella l'art. 1, co. 545-bis, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017).

<sup>4</sup> Viene così modificato l'art. 5-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

## BUS NOLEGGIATI

L'**articolo 2-bis**, aggiunto durante l'esame del Senato, dispone che sui **bus noleggiati** con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, dalla entrata in vigore della legge di conversione si potrà salire solo con **Green pass**; contestualmente si consente la capienza massima.

## INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA

L'**articolo 3** integra la **disciplina del Green pass** richiesto ai fini dell'**accesso al luogo di lavoro**<sup>5</sup>. L'**articolo 9-octies** inserito nel decreto-legge n. 52 del 2021 prevede che, in caso di **richiesta da parte del datore di lavoro**, pubblico o privato, derivante da **specifiche esigenze organizzative**, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative **al possesso o alla mancanza del Green pass** con un **preavviso idoneo** a soddisfare tali esigenze.

## RISORSE PER INTERVENTI STRAORDINARI

L'**articolo 3-bis**, al comma 1, consente di utilizzare 210 milioni attualmente **disponibili** presso la contabilità speciale del **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID19.

Per il termine finale per la possibilità di utilizzo di tali risorse, la disposizione fa esplicito riferimento al termine dello stato di emergenza (termine che costituisce anche quello finale per l'attività del Commissario straordinario).

## ELEZIONI PROVINCIALI DEL 18 DICEMBRE 2021

Il **comma 2 dell'articolo 2-bis**, anche questo introdotto dal Senato, prevede che siano individuate ulteriori **sedi decentrate per l'espletamento delle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021**, al fine del rispetto delle norme di distanziamento, in considerazione del permanere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

## RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

L'articolo 4 prevede un **nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute** in **direzioni generali**, coordinate da un **segretario generale**. Il numero delle direzioni generali, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15. È inoltre prevista una modifica della **dotazione organica** del Ministero della salute ad invarianza di spesa con un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario.

---

<sup>5</sup> Fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19.

## ELENCO NAZIONALE IDONEI ALL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE ENTI DEL SSN

L'**articolo 4-bis**, in ragione del perdurare dell'emergenza, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, eleva a **68 anni** (attualmente 65 anni) il limite anagrafico **per l'accesso all'elenco nazionale** idonei all'incarico di **direttore generale degli enti del SSN**<sup>6</sup>. La disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza sanitaria connesso al COVID-19.

## UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'**articolo 5**, modificato nel corso dell'esame del Senato, prevede che l' **Ufficio centrale per il referendum** possa avvalersi di personale aggiuntivo (massimo 128 unità), al fine di consentire il tempestivo espletamento delle **operazioni di verifica delle sottoscrizioni**, nonché per le **operazioni di conteggio delle firme** alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021<sup>7</sup>. Per l'attuazione di queste previsioni, applicabili per un periodo **non superiore a 60 giorni**, è previsto un onere pari a euro 409.648 euro per l'anno 2021.

## ESAME DI AVVOCATO

L'**articolo 6**, oltre a **prorogare** anche per la **sessione 2021** le **disposizioni eccezionali**<sup>8</sup> stabilite **per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato** relativo alla sessione dello scorso anno, introduce l'**obbligo di Green pass** per l'**accesso ai locali** destinati **allo svolgimento delle prove**.

## PROFUGHI AFGHANI

L'**articolo 7** incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, allo scopo di assicurare l'attivazione di **ulteriori 3.000 posti**<sup>9</sup> per l'**accoglienza di richiedenti asilo** provenienti **dall'Afghanistan**. In particolare, l'incremento ammonta a: 11,35 milioni per il 2021; 44,97 milioni sia per il 2022 sia per il 2023.

## MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

L'**articolo 8**, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per la **restituzione** alla **comunità slovena**<sup>10</sup> dell'immobile sito in Trieste e noto come **Narodni Dom**, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. **Alla medesima Università sono**

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

<sup>7</sup> Il termine ordinario del 30 settembre è stato così posticipato per il solo anno 2021 dal D.L. 52/2021).

<sup>8</sup> Stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (conv. legge n. 50 del 2021).

<sup>9</sup> Nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

<sup>10</sup> Alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena (Slovenska Kulturno-Gospodarska Zveza) e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene (Svet Slovenskih Organizacij).

**assicurati, a compensazione, due immobili**, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della Scuola. Le operazioni di trasferimento sono **esenti da oneri fiscali**. Con una modifica approvata al Senato è previsto il **monitoraggio** degli interventi.

## MODIFICHE AL CODICE DELLA PRIVACY

L'**articolo 9**, significativamente modificato nel corso dell'esame in Senato, reca **disposizioni in materia di protezione dei dati personali**.

In particolare, si modifica il c.d. [Codice della privacy \(d.lgs. n. 196 del 2003\)](#) in più punti.

Si prevede, innanzitutto che il **trattamento di dati personali** effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e – nei casi previsti dalla legge – nel regolamento, **anche in un atto amministrativo generale**<sup>11</sup> e che tale ampliamento della base giuridica valga **anche per il trattamento dei dati particolari** (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici)<sup>12</sup> e per il **trattamento dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa**<sup>13</sup>.

Si prevede, inoltre, che il trattamento dei dati personali, da parte di una serie di **soggetti pubblici**, sia **“anche”** consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essi attribuiti<sup>14</sup>.

Si introduce una disciplina specifica per il **trattamento di dati personali relativi alla salute** quando gli stessi siano **“privi di elementi identificativi diretti”**<sup>15</sup>. Si tratta di **dati trattati**, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, dalle Regioni relativamente ai propri assistiti, anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale (ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico), **con finalità compatibili con quelle inerenti al trattamento**. Le relative **modalità e finalità** sono determinate con **decreto del Ministro della salute**, previo **parere del Garante**.

Viene **abrogata la disposizione**<sup>16</sup> che – nel caso di **trattamenti di dati personali** svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un **rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche** – consentiva al **Garante di adottare d'ufficio provvedimenti** di carattere generale, prescriventi misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, mentre il titolare del trattamento dei dati era tenuto ad adottare tali misure.

Si prevede che il trattamento dei **dati relativi al traffico telefonico e telematico** che devono essere conservati dal fornitore per **finalità di accertamento e repressione di reati**, sia effettuato nel **rispetto delle misure e degli accorgimenti** a garanzia dell'interessato

---

<sup>11</sup> Modifica dell'art. 2-ter del Codice della privacy.

<sup>12</sup> Disciplinato dall'art. 2-sexies del Codice.

<sup>13</sup> Art. 58 del Codice.

<sup>14</sup> Nuovo comma 1-bis dell'art. 2-ter del Codice.

<sup>15</sup> Art. 2-sexies, comma 1-bis, del Codice.

<sup>16</sup> Articolo 2-quinquiesdecies del Codice della privacy.

**prescritti dal Garante con provvedimento “di carattere generale”** (modifica dell’art. 132, comma 5, del Codice).

Si interviene sul **parere** che il Garante deve rendere **al legislatore** in vista dell’adozione di una disciplina relativa al trattamento dei dati, **per circoscriverne i presupposti**<sup>17</sup>. Inoltre, quando il **Presidente del Consiglio dei ministri** dichiara che **ragioni di urgenza** non consentono la consultazione preventiva, e comunque in caso adozione di un **decreto-legge**, si prevede che il Garante esprima il **parere in una fase successiva**, vale a dire in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti o in sede di vaglio definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari.

Si consente l’**omissione della previa notifica della violazione contestata** nei confronti dei **soggetti pubblici che trattano i dati** quando il loro trattamento **abbia già arrecato** e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante **pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento agli interessati**; il Garante ha l’obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente, le ragioni dell’omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l’inefficacia del provvedimento<sup>18</sup>.

Si introduce la possibilità di applicare, a titolo di **sanzione accessoria** rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal Garante, **l’ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale** di sensibilizzazione sulla protezione dei dati personali<sup>19</sup>.

Con una modifica aggiunta al Senato, la **reclusione da tre mesi a due anni** prevista **per l’inosservanza dei provvedimenti del Garante**, viene subordinata a due condizioni: un **“concreto documento”** dei soggetti interessati al trattamento e la **querela** della persona **offesa**<sup>20</sup>.

Il D.lgs. n. 51 del 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al **trattamento dei dati personali** da parte delle autorità competenti a fini di **prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**, nonché alla libera circolazione di tali dati, viene modificato (dal comma 3) allo scopo di:

- ✓ confermare l’**estensione agli atti amministrativi generali della base giuridica del trattamento**;
- ✓ sostituire, nella determinazione dei termini, delle modalità di conservazione, dei soggetti legittimati ad accedere ai dati nonché delle modalità e delle condizioni per l’esercizio dei diritti dell’interessato, **l’attuale riferimento** a un regolamento governativo con quello **a un decreto ministeriale**;
- ✓ per circoscrivere, anche in questo caso, **l’applicabilità del reato di inosservanza dei provvedimenti del Garante**, alle ipotesi di **concreto documento** arrecato ad uno o più interessati e alla presentazione di **querela della persona offesa**.

---

<sup>17</sup> Modifica dell’art. 154 del Codice.

<sup>18</sup> Modifica dell’art. 166 del Codice.

<sup>19</sup> Modifica dell’art. 166 del Codice

<sup>20</sup> Modifica all’art. 170 del Codice.



## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Viene **incrementata l'indennità** dei componenti del **Collegio del Garante per la protezione dei dati personali**<sup>21</sup>.

Viene determinato in **200 unità** (in luogo delle precedenti 162) il ruolo organico e **personale del Garante**<sup>22</sup> ed equiparato **il trattamento economico** del personale del Garante a quello del personale **dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**.

Una norma reca la **copertura finanziaria** delle modifiche relative al trattamento di dati personali e un'altra domanda a un **DPCM** – da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge – la definizione dei meccanismi regolatori di **armonizzazione della disciplina del trattamento economico** nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti.

## REVENGE PORN

Si potenzia la competenza del Garante al fine di **prevenire la diffusione di materiali, foto o video, sessualmente espliciti**<sup>23</sup>. In particolare, la disposizione prevede che **chiunque**, compresi i **minori ultraquattordicenni**, abbia **fondato motivo** di ritenere che **immagini, audio, video** o altri documenti informatici **a contenuto sessualmente esplicito** che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere **oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione** attraverso **piattaforme digitali, senza il suo consenso**, può rivolgersi, mediante **segnalazione, al Garante**, il quale, entro 48 ore può rivolgere **avvertimenti, ammonimenti**, imporre una **limitazione provvisoria o definitiva** al trattamento, **ordinare la rettifica, la cancellazione** di dati personali o la **limitazione del trattamento** e infliggere una **sanzione amministrativa pecuniaria**<sup>24</sup>.

I **fornitori di servizi di condivisione di contenuti**, ovunque stabiliti, devono **entro 6 mesi** dalla legge di conversione **pubblicare il proprio recapito**, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Garante.

## TERMINE PER IL PARERE DEL GARANTE IN MATERIE AFFERENTI AL PNRR

Si riduce a **30 giorni il termine per i pareri** che il Garante renda su atti riconducibili al **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, al **Piano nazionale per gli investimenti complementari** ed al **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030** e prevede che quel **termine sia improrogabile** (ed una volta decorso, si può comunque **procedere, pur in assenza di parere**).

---

<sup>21</sup> Modifica dell'art. 153 del Codice.

<sup>22</sup> Modifica dell'art. 156 del Codice.

<sup>23</sup> Nuovo art. 144-*bis* del Codice della *privacy*, rubricato **Revenge porn**.

<sup>24</sup> V. anche artt. 143 e 144 del Codice.

## TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Viene inoltre modificata ed integrata la **disciplina concernente il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute**<sup>25</sup>. Tale disciplina, nella versione vigente, concerne i **dati personali** – anche relativi alla salute degli assistiti – **raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale** ed **autorizza** il suddetto Ministero al relativo trattamento, **al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione**, demandando ad un decreto di natura regolamentare del Ministro della salute – adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali – la definizione delle norme attuative. Le novelle in esame prevedono che il **decreto sia invece di natura non regolamentare** – fermo **restando il parere del Garante** – ed **estendono**, con riferimento **a dati personali non sanitari**, l'ambito delle norme di rango legislativo in esame e del relativo decreto attuativo e pongono una **norma transitoria**, valida nelle more dell'emanazione del medesimo decreto.

## REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI

Viene modificata la [legge n. 5 del 2018](#)<sup>26</sup>, al fine di prevedere che i **diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni**, nonché **gli obblighi in capo agli operatori di call center** operino **indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato**, ovvero con o senza operatore con l'impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore.

## MORATORIA DEI SISTEMI DI RICONOSCIMENTO FACCIALE

Con una serie di norme, inserite al Senato, si prevede la **sospensione della installazione e utilizzazione** di impianti di **videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale** operanti attraverso l'uso dei dati biometrici **in luoghi pubblici o aperti**, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale sospensione è disposta “fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia”, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2023**.

In caso di trasgressione si applicano – e salvo che il fatto costituisca reato – la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro<sup>27</sup>.

La disposizione **non si applica ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti** a fini di **prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali** (di cui al citato decreto legislativo n. 51 del 2018), in presenza di **parere preventivo favorevole del Garante** (cfr. art. 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 51). Siffatto parere non è tuttavia richiesto ove si tratti di **trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria** nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie del pubblico ministero.

Si ricorda che sulla materia è in corso di esame, in sede referente presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, una proposta di legge ([AC 3009 Sensi \(PD\) ed altri](#)) recante: “*Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di*

---

<sup>25</sup> Così il comma 4 che interviene sull'art. 7 del decreto-legge n. 34 del 2020.

<sup>26</sup> Articoli 1 e 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

<sup>27</sup> Con un rinvio all'articolo 166, comma 1 del Codice della *privacy*.

*videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.*

## **DISPOSIZIONI VARIE**

Infine, **l'articolo 9-bis** reca la “clausola di salvaguardia” e **l'articolo 10** dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge (9 ottobre 2021). Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima **legge di conversione** (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra **in vigore il giorno successivo** a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.